

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2768

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti
le Sezioni specializzate agrarie

Presentato il 4 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, fissa in lire tremila lorde, per ogni udienza, la misura della indennità dovuta dagli esperti facenti parte delle sezioni specializzate agrarie costituite presso i tribunali e le corti di appello.

In considerazione della esiguità della predetta cifra, non più rispondente alla realtà economica attuale anche a causa della svalutazione che la moneta ha subito dal 1963 ad oggi, si rende necessario rivedere la misura, mai aggiornata, dell'indennità in questione, onde assicurare la piena funzionalità delle sezioni specia-

lizzate per le vertenze agrarie, funzionalità che inevitabilmente viene compromessa anche dalla mancanza di un valido incentivo per gli esperti a partecipare alle udienze del collegio giudicante, con conseguenti reiterati rinvii e grave intralcio per una sollecita trattazione degli affari.

D'altra parte, non si possono disattendere le esigenze dei suddetti esperti, che distraggono le proprie capacità ed il proprio tempo di lavoro dalla normale attività professionale e si assumono, nell'espletamento delle funzioni loro affidate in seno alle sezioni, oneri e responsabilità

che il compenso percepito non remunera assolutamente.

Per tali motivi, riprendendo sostanzialmente una analoga iniziativa legislativa presentata al Parlamento dal Governo nella passata legislatura e non pervenuta alla definitiva traduzione in legge a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad elevare la misura dell'indennità dovuta per ogni udienza agli esperti componenti le sezioni specializzate agrarie, prendendo a base quella prevista per i giudici popolari dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795.

Inoltre, nel rispetto di quanto emerso nella scorsa legislatura in sede di discussione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, dove fu auspicata la definizione di un meccanismo di

indicizzazione nella materia in argomento che evitasse il continuo ricorso allo strumento legislativo, nonché in analogia con quanto già stabilito nell'articolo 2 della menzionata legge n. 795, del 1982, viene previsto nell'articolo 2 dell'iniziativa che l'indennità in questione venga ogni tre anni adeguata con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

L'articolo 3, infine, provvede alla copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione della legge, calcolato in lire cinquecentoventi milioni annui, sia in rapporto all'entità dei compensi da corrispondere, sia in rapporto agli incrementi delle diarie di missione degli impiegati civili dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Agli esperti è dovuta, per ogni giornata di udienza, l'indennità di lire ventimila. Tale indennità è aumentata a lire quarantamila per gli esperti che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni.

Per le missioni è dovuta un'indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di primo dirigente ».

ART. 2.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, potrà essere adeguata la misura dell'indennità prevista dal comma 1 del precedente articolo, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente.

ART. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 520 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando per lire 260 milioni lo specifico accantonamento previsto alla voce « Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti le sezioni speciali agrarie » e per lire 260 milioni, parte dell'accantonamento previsto alla voce « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.